



Prot. N. 27564/ 2008

## Determinazione n. 1223 del 14/04/2008

**OGGETTO: COMUNE DI CAGLI - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 04/08 IN MERITO A VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALL'AREA EX CASEIFICIO - TAV. 2Z - SAN LAZZARO.**

**AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1  
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06;

**Vista** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la domanda presentata dal Comune di Cagli, quale autorità procedente e proponente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 19962 del 13/03/08 per la procedura di verifica ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 4/08 per la variante al Piano Regolatore Generale: "area Ex caseificio Estratto Tavola 2Z Cagli San Lazzaro";

## Determinazione n. 1223 del 14/04/2008

**Vista** la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali di cui al comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente;

**Visto** il “*Rapporto Preliminare*” di cui alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. acquisito con prot 19962 del 13/03/08 che si allega come parte integrante della presente determinazione (All. n. 1);

**Visto** il verbale definitivo prot. 23251/08 dell'incontro del 18.03.08 al quale hanno partecipato i seguenti soggetti: Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1. Urbanistica – Pianificazione Territoriale, Servizio 4.4 Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico, il Comune di Cagli, l'ASUR - Zona Territoriale 2 di Urbino, la Comunità Montana del Catria e Nerone; verbale che si allega come parte integrante della presente determinazione (All. n. 2) -

### **Preso atto:**

- Che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), quale soggetto con competenze ambientali, nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;
- Che l'ASUR (Zona Territoriale 2 di Urbino), quale soggetto con competenze ambientali, non si è espressa in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 04/08, rilasciando solo parere per quanto di propria competenza;
- Che la Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio, quale soggetto con competenze ambientali, con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 26529 del 09/04/08 ha precisato che non si ritiene, nel caso in esame, soggetto competente in materia ambientale;

**Visto** e condiviso il parere del Responsabile del Procedimento, l'Ing. Mario Primavera, rif. prot. n.19962/08 del 14/04/08, che qui di seguito si riporta:

### ““1. PREMESSA

## **Determinazione n. 1223 del 14/04/2008**

In data 11.03.08 la Giunta Comunale di Cagli ha dato mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di avviare l'iter per l'adozione e approvazione della variante in oggetto adempiendo alle disposizioni di cui alla LR 34/92, al D.lgs.152/06 così come modificato dal D.lgs. 4/08 e alla L.R. 6/2007. Lo stesso giorno, con nota prot. 3887, il Comune di Cagli, in qualità di autorità procedente, ha proposto, con trasmissione per le vie brevi, a questa Amministrazione un elenco di soggetti con competenze in materia ambientale a cui richiedere il parere sulla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 04/08.

In data 11.03.08 questa Amministrazione, per le vie brevi (e – mail del Dirigente del Servizio 4.1.) ha richiesto al Comune di Cagli di integrare l'elenco di soggetti di cui al punto precedente con l'ASUR (Zona Territoriale n. 2di Urbino).

In data 12.03.08 con nota prot. 4000 il Comune di Cagli ha trasmesso a questa Amministrazione il rapporto preliminare di cui al comma 1, articolo 12 del D.lgs 04/08, chiedendo di avviare le consultazioni previste al medesimo articolo, attraverso la trasmissione del documento ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati e chiedendo, contestualmente, di convocarli per un incontro finalizzato all'illustrazione del rapporto preliminare redatto ai sensi del comma 1, articolo 12, del D.lgs. 152/06 così come modificato dal D.lgs. 04/08 e all'acquisizione del parere di competenza per il 18.03.08, alle ore 11.00, presso la sede Comunale di Cagli.

Gli elaborati trasmessi, sono:

- il rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. 152/06 così come modificato dal D.lgs. 04/08;
- allegato al rapporto preliminare, denominato "Elementi di progetto".

In data 13.03.08 con nota prot. 19965 questa Amministrazione ha trasmesso, anticipando per le vie brevi il formato elettronico, il rapporto ambientale finalizzato alla verifica di assoggettabilità ai soggetti con competenze in materia ambientali individuati e li ha convocati per l'incontro del 18.03.08 come proposto dal Comune di Cagli.

Il 18.03.08, presso la sede del Comune di Cagli, a partire dalle ore 12.00, si è svolto l'incontro con i soggetti con competenze in materia ambientale, ai fini di acquisire il loro parere sulla significatività degli impatti relativi alla variante e, nel corso dello stesso, i soggetti intervenuti si sono accordati nello stabilire come termine ultimo per l'invio del parere di competenza il 28.03.08. In data 25.03.08, per le vie brevi (e-mail) è stata trasmessa da questa Amministrazione a tutti i soggetti con competenze in materia ambientale la bozza del verbale dell'incontro del 18.03.08 ai fini dell'approvazione da parte dei soggetti intervenuti e della comunicazione del termine ultimo per l'invio dei pareri stabilito in occasione dello stesso.

Con nostra nota prot. 24498 del 02/04/2008 è stata richiesta all'Amministrazione Comunale documentazione integrativa.

Con fax del 07/04/2008 acquisito agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. 25830 del 07/04/2008, l'Amministrazione Comunale ha inoltrato il Certificato di Destinazione Urbanistico – Territoriale.

### **2.PARERI DEGLI ENTI**

L'intervento in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 152/06 così come modificato dal D.lgs. 04/08, ha ottenuto i seguenti pareri:

## Determinazione n. 1223 del 14/04/2008

- a) **Il Servizio 3.5 Progettazione e Direzione lavori della Provincia di Pesaro e Urbino**, con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 23163 del 28/03/2008 **ha espresso parere favorevole nel ritenere non significativi gli impatti ambientali** derivanti dall'attuazione della variante in oggetto e quindi non necessaria l'applicazione alla stessa della procedura di VAS. Il Servizio 3.5 ha inoltre evidenziato le seguenti osservazioni: *“Si fa presente che è in corso di redazione una variante allo svincolo di Cagli est nonché una valutazione tecnico economica che adotta il tracciato n° 1 anziché il tracciato n° 2 nel tratto dallo svincolo di Cagli centro allo svincolo di Cagli est. La variante ,che dovrebbe essere meno impattante e meno costosa, non comporta comunque notevoli variazioni all’assetto urbanistico proposto”*
- a) **Il Servizio 4.3. Ambiente, Agricoltura, Tutela della Fauna, Sicurezza sui luoghi di lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino** con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 23167 del 28/03/2008 **ha espresso parere favorevole nel ritenere non significativi gli impatti ambientali** derivanti dall'attuazione della variante in oggetto e quindi non necessaria l'applicazione alla stessa della procedura di VAS.
- b) **Il Servizio 4.4 Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino** con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 23166 del 28/03/2008 **ha espresso parere favorevole nel ritenere non significativi gli impatti ambientali** derivanti dall'attuazione della variante in oggetto e quindi non necessaria l'applicazione alla stessa della procedura di VAS. Il Servizio 4.4 ha inoltre evidenziato le seguenti osservazioni: *“Per la valutazione della suddetta variante al P.R.G., ai fini dell’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art.89 del D.P.R.n. 380/01, si segnala sin da ora la necessità di produrre, oltre alla richiesta documentazione geologica-geomorfologica, anche uno specifico studio idrogeologico, volto a caratterizzare l’acquifero del sito in esame e valutarne la vulnerabilità, anche in relazione alla trasformazione urbanistica proposta. Andranno inoltre riportate in planimetria eventuali captazioni idropotabili presenti nell’ambito territoriale trattato e, nel caso, evidenziata la relativa “zona di rispetto”, definita dal D.Lgs 152/1999 e succ.mod. ed int. Poiché le risultanze delle suddette indagini potrebbero in sede di valutazione condizionare, anche in maniera sensibile, se non altro le scelte progettuali e le modalità di attuazione della trasformazione urbanistica, già delineate, seppur genericamente, nella verifica di assoggettabilità esaminata, le stesse non possono ritenersi in questa fase vincolanti.”*
- c) **La Comunità Montana del Catria e Nerone** con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 22395 del 25/03/2008 **ha espresso parere favorevole nel ritenere non significativi gli impatti ambientali** derivanti dall'attuazione della variante in oggetto e quindi non necessaria l'applicazione alla stessa della procedura di VAS. La Comunità Montana ha inoltre rilevato le seguenti osservazioni: *“si rilascia il presente parere sulla base delle funzioni delegate dalla Regione Marche alle Comunità montane con le LL.RR. n. 35/97 – 24/98 – 26/04 e L.R. 6/05 (Legge Forestale Regionale) in materia di taglio boschi e vegetazione tutelata (alberi e siepi), quest’ultima su sub-delega del Comune di Cagli. Il Piano potrebbe avere ripercussioni sulla vegetazione presente, in particolare il taglio di esemplari isolati o in gruppo di piante arboree presenti in prossimità dell’edificio (ex caseificio) e del terreno agricolo. Non essendo specie tutelate dalla L.R. 6/05 (pioppi – ailanti – robinie – pini neri) non vi sono motivi per autorizzare l’abbattimento eventuale in sede di progettazione esecutiva. E’ presente inoltre una formazione vegetale arboreo-arbustiva sulla scarpata sottostante l’ex caseificio interessata all’attraversamento in progetto della strada*

## Determinazione n. 1223 del 14/04/2008

“Pedemontana”, costituita da ailanti e biancospini in prevalenza. La sua eventuale estirpazione dovrà essere autorizzata dalla provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.2 “Uso e Tutela del suolo” qualora venga classificata come “bosco” ai sensi della definizione della L.R. 6/05 e come tale soggetta a vincolo idrogeologico” ;

- d) **Regione Marche, Servizio Ambiente e Paesaggio** con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 26529 del 09/04/08 **non ha rilasciato alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame**, precisando “*di non essere, di norma, soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 152/06 ess.mm.ii., nelle procedure di VAS applicate agli strumenti urbanistici comunali o loro varianti. Si ritiene tuttavia che la Regione Marche rientri tra i soggetti competenti in materia ambientale, nei casi in cui gli strumenti urbanistici comunali o loro varianti costituiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi sottoposti a procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale di competenza o regionale o a rilascio di Autorizzazione Integrata di competenza statale o regionale.*”
- e) **L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), nei termini previsti dalle norme vigenti non ha fatto alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame.**
- f) **L’ASUR Zona Territoriale 2 Urbino** con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 23418 del 28/03/2008 ha espresso il seguente parere: “*Esprimo parere favorevole, per quanto di competenza sanitaria sul progetto di variante al PRG del Comune di Cagli, area “ex caseificio”, senza entrare nel merito della valutazione ambientale strategica. Mi riservo di esprimere il parere sui singoli progetti esecutivi, successivamente, a richiesta degli interessati.*”

### 3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E VALUTAZIONE TECNICA

La variante urbanistica in analisi riguarda un’area localizzata all’ingresso della città di Cagli, all’uscita Cagli Est della strada Flaminia (Ex SS 3). L’area è attualmente occupata dall’Ex Caseificio e risulta classificata come zona D1 “zone produttive e di servizio di completamento”. Il Prg vigente per tale area prevede il vincolo di conservazione volumetrica. La variante proposta consiste in particolare in:

- adeguamento cartografico della viabilità al tracciato previsto per la Pedemontana, così come depositato agli atti per la procedura di VIA di competenza regionale attualmente in corso;
- riclassificazione delle aree E (agricole) limitrofe alla zona D1;
- rimozione del vincolo volumetrico.

In questa fase vengono valutate le risultanze del rapporto preliminare e della verifica di assoggettabilità in merito agli impatti ambientali della variante.

Le valutazioni urbanistiche di conformità al P.P.A.R. ed agli altri strumenti di pianificazione sovraordinati verranno svolte contestualmente alla richiesta di parere di conformità, ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.R. 34/92 e s. m. e i., pertanto le previsioni progettuali delineate genericamente nel rapporto preliminare e suo allegato non possono ritenersi in questa fase vincolanti. Si rileva tuttavia che secondo il Certificato di Destinazione Urbanistico - Territoriale l’area di intervento ricade solo in parte in zona vincolata paesisticamente ai sensi del d. Lgs. n. 42/04.

## Determinazione n. 1223 del 14/04/2008

Dalla rapporto preliminare inviato si evince che:

- gli elementi della variante in analisi in grado di interagire con l'ambiente la riclassificazione da E "zona agricola" a D1 "zone produttive e di servizio di completamento" di un'area contigua e di una vicina a quella interessata (estratto Tavola 2Z del PRG vigente, Cagli – San Lazzaro) e la rimozione del vincolo della conservazione volumetrica, mentre l'elemento della variante relativo all'adeguamento cartografico in previsione del tracciato della Pedemontana, così come depositato agli atti per la procedura di VIA di competenza regionale attualmente in corso, non ha di per sé impatti. La variante costituisce il quadro di riferimento per un progetto di sviluppo, in termini commerciali e direzionali, dell'area, di cui si riporta un'ipotesi nell'allegato presentato, con l'indicazione dei parametri urbanistici e l'individuazione di alcune possibili soluzioni tecnico – progettuali finalizzate alla mitigazione di eventuali impatti negativi;
- Gli aspetti e temi ambientali risultati pertinenti alla variante (con i quali potrebbe interagire determinando impatti), individuati con riferimento alla sua natura e alla Strategia Regionale di Azione ambientale per la Sostenibilità – STRAS (approvata con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n 44 del 30.01.2007) e condivisi dai soggetti con competenze in materia ambientale sono stati i seguenti:
  - Biodiversità – Fauna e Flora;
  - Suolo e Sottosuolo – Degrado;
  - Cambiamenti Climatici – Capacità di assorbimento di gas climalteranti;
  - Paesaggio – Variazione degli usi del suolo.
- La valutazione della significatività degli impatti sui temi e aspetti ambientali di cui al punto precedente è avvenuta sulla base dei criteri di cui all'allegato I del D.lgs. 152/06 così come modificato dal D.lgs. 04/08, con particolare riferimento alla caratteristiche dell'area interessata, in termini di valore e/o vulnerabilità ambientale ed all'estensione degli impatti che potrebbero manifestarsi;

### 3.1 VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

**Gli impatti della variante sul tema Biodiversità**, legati alla potenziale sottrazione di habitat per il cambio di destinazione da area agricola ad area produttiva, in considerazione dell'estensione spaziale degli stessi e del valore naturalistico sostanzialmente nullo delle superfici interessate **non risultano significativi**.

**Gli impatti della variante sul tema Suolo e sottosuolo**, legati alla perdita di suolo fertile per la trasformazione degli usi dello stesso, in considerazione dell'estensione delle superfici interessate, dell'impossibilità fisica di coltivare l'area ad est dell'attuale D1 e del mantenimento del vincolo relativo alla massima superficie impermeabile **non risultano significativi**.

**Gli impatti sul paesaggio**, legati alla variazione degli usi del suolo per la riclassificazione da zona E a zona D1 e per la rimozione del vincolo volumetrico, in considerazione del contesto nel quale è ubicata l'area, a ridosso delle infrastrutture viarie e delle zone urbanizzate, del valore paesaggistico dell'area sostanzialmente nullo ed aggravato dall'evidente stato di degrado degli edifici attualmente insistenti sulla stessa e del mantenimento del vincolo relativo alle massime altezze dei fabbricati, **non risultano significativi**.

**Gli impatti della variante in termini di cambiamenti climatici**, legati alla sottrazione di superfici agricole e, in quanto tali, in grado di assorbire CO2 in considerazione della ridotta estensione delle superfici interessate, della

## Determinazione n. 1223 del 14/04/2008

comunque limitata capacità di assorbimento di anidride carbonica da parte di superfici agricole e dell'attuale impossibilità di coltivare l'area ad est dell'attuale D1, **non risultano significativi**.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene che la mitigazione degli impatti sul paesaggio legati alla realizzazione di un progetto di sviluppo dell'area, per cui la variante costituisce il quadro di riferimento, potrà essere realizzata attraverso interventi di piantumazione mirati e l'adozione di opportune soluzioni tecnico – progettuali quali l'impiego di materiali e di colorazioni delle strutture atte a migliorarne l'inserimento nel paesaggio circostante, nonché mediante la realizzazione di impianti fotovoltaici per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Si sottolinea che gli interventi di piantumazione sono altresì funzionali all'aumento della capacità di assorbimento dell'anidride carbonica, con conseguenti effetti positivi, seppur limitati, in termini di lotta ai cambiamenti climatici. L'eventuale interazione della realizzazione di progetti di sviluppo dell'area con la vegetazione arborea ivi esistente dovrà essere attentamente valutata in sede di rilascio delle autorizzazioni sul progetto esecutivo. Relativamente ai potenziali impatti sulle acque sotterranee legati alla realizzazione del progetto di sviluppo dell'area, questi dovranno essere opportunamente valutati in sede di rilascio delle autorizzazioni sul progetto esecutivo. In particolare esso dovrà essere corredato da specifiche indagini idrogeologiche, volte a caratterizzare l'acquifero del sito in esame e valutarne la vulnerabilità, che riportino, inoltre, in planimetria eventuali captazioni idropotabili presenti nell'ambito territoriale trattato e, nel caso, evidenzino la relativa "zona di rispetto", definita dal D.Lgs 152/1999 e ss.mm.ii.. Tali risultanze dovranno essere tenute in debita considerazione nel determinare le scelte tecnico – progettuali.

Si ritiene, per quanto sopra esposto, di poter **proporre l'esclusione dell'intervento dalla procedura di V.A.S: con le richiamate prescrizioni per una migliore mitigazione degli eventuali impatti residui e comunque non significativi**.

#### 4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, tenuto conto:

- degli esiti dell'incontro del 18.03.08, di cui si allega il verbale, quale parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
- dei pareri pervenuti e riportati nel precedente paragrafo 2;
- della valutazione di non significatività degli impatti sull'ambiente connessi alla realizzazione della variante, così come formulata nel precedente paragrafo 3.1;

si **propone l'esclusione dalla procedura di VAS della variante in oggetto** con l'indicazione delle prescrizioni sopra esposte e di eventuali altre che si ritenessero necessarie in sede di rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione del progetto di sviluppo dell'area interessata, per cui la variante in analisi costituisce il quadro di riferimento.

Relativamente al parere degli Enti il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni espresse nel paragrafo 2 -Pareri degli Enti.””

**Visto** l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

## Determinazione n. 1223 del 14/04/2008

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

### D E T E R M I N A

- 1) **Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 04/08, la variante al PRG di Cagli indicata in oggetto dalla procedura di VAS.**
- 2) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
  - per quanto riguarda la mitigazione degli impatti in termini paesaggistici, in sede di rilascio delle autorizzazioni a realizzare il progetto di sviluppo dell'area, dovranno essere messe a dimora lungo tutto il perimetro esterno essenze d'alto fusto ed eventualmente alberature sempre di specie autoctone tipiche dei luoghi, con un'altezza tale da schermare opportunamente le strutture previste. Tale soluzione consentirà altresì di mitigare l'eventuale impatto in termini di riduzione delle superfici con capacità di assorbimento di anidride carbonica. Dovrà essere valutata la realizzazione di impianti fotovoltaici per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
  - sempre relativamente alla mitigazione degli impatti in termini paesaggistici, in sede di rilascio delle autorizzazioni a realizzare il progetto di sviluppo dell'area, dovranno essere impiegati materiali e colorazioni delle strutture tali da migliorare il loro inserimento nel paesaggio circostante;
  - relativamente al parere degli Enti il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni espresse nel paragrafo 2 -Pareri degli Enti.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione e relativi allegati, in formato digitale:
  - a) All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Marche;
  - b) All'ASUR Zona Territoriale Urbino;
  - c) Al Servizio 3.5 Progettazione e direzioni lavori di questa Amministrazione;
  - d) Al Servizio 4.3. Ambiente, Agricoltura, Tutela della Fauna, Sicurezza sui luoghi di lavoro di questa Amministrazione;
  - e) Al Servizio 4.4 Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico di questa Amministrazione;
  - f) Alla Comunità Montana del Catria e Nerone;
  - g) Al Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche.
- 4) Di comunicare alla Giunta Provinciale l'esito dell'istruttoria sancito dalla presente determinazione.



## **Determinazione n. 1223 del 14/04/2008**

- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Ing. Mario Primavera e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 9) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MP/MDF/ed  
1421VAS\0801Ca0108

Dirigente Servizio 4.1  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO